

ATTIVITÀ NEGOZIALE

PRINCIPI GENERALI

ART. 1- AMBITO E PRINCIPI DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina i contratti di appalto e di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere e le presupposte attività di procedura secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 163/2006 e sue succ.mod..

L'attività contrattuale deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; deve, altresì, dare piena attuazione ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, compatibilmente con le contrapposte eventuali esigenze sociali, di tutela della salute e dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile.

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

PRINCIPI GENERALI

ART. 2 - DETERMINA A CONTRATTARE

1. Previa delibera da parte del competente Organo in ordine all'oggetto dell'intervento, alle finalità previste, alla valutazione della spesa,La determina a contrarre deve contenere i seguenti elementi:

- a) i motivi che giustificano l'attività contrattuale;
- b) la procedura scelta per la selezione del contraente;
- c) il criterio di aggiudicazione;
- d) gli atti a base della gara;
- e) l'oggetto, l'eventuale progetto, il capitolato generale e speciale e quanto altro necessario a definire i diritti e gli obblighi dei contraenti; per i contratti di appalto di lavori la deliberazione deve avere riguardo ad un progetto esecutivo, fatti salvi i casi riguardanti la manutenzione;
- f) il responsabile del procedimento;

ART 3 – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

1. Al termine della procedura di affidamento, la Commissione di gara dichiara l'aggiudicazione provvisoria a favore del migliore offerente.
2. L'aggiudicazione provvisoria è approvata con decreto adottato dal Presidente del Consorzio entro e non oltre quarantacinque giorni decorrenti dal ricevimento della stessa.
4. L'aggiudicazione definitiva è adottata, nell'ambito delle rispettive competenze, dal presidente del Consorzio ,dal Consiglio Direttivo.

ART 4 – EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

1. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.
2. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario.

ART 5 – APPROVAZIONE e FORMA DEL CONTRATTO

1. Il testo del contratto da stipulare con l'aggiudicatario è sottoposto alla previa approvazione del Presidente del Consorzio
2. I contratti sono stipulati in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

ART. 6 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, è nominato, di norma con decreto, il responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto.
2. Il Responsabile del procedimento è nominato, nell'ambito delle rispettive competenze, dai soggetti di cui al precedente articolo 54, comma 2, in conformità ai criteri di cui all'articolo 10 del d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed alla relativa normativa di attuazione.
3. Il Responsabile del procedimento svolge tutti i compiti di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed alla relativa normativa di attuazione, che non siano attribuiti specificatamente ad altri organi o soggetti.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti, il responsabile del procedimento si avvale, eventualmente, dei soggetti dotati delle specifiche competenze necessarie a garantire il corretto svolgimento della procedura di affidamento e la corretta e regolare esecuzione del contratto. Nei confronti di tali soggetti, il Responsabile del procedimento svolge attività di impulso, coordinamento e controllo.

ART. 7 – COMMISSIONI DI GARA

1. Nelle procedure di affidamento, aggiudicate secondo il criterio del prezzo più basso, le Commissioni di Gara sono nominate, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte dal Presidente del Consorzio.
2. Nelle procedure di affidamento, aggiudicate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le Commissioni di Gara sono nominate, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte,:
3. Nelle procedure ad evidenza pubblica, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso, la Commissione - composta, di norma, da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente - esamina la documentazione prodotta dai concorrenti ed ammette al prosieguo quelli in possesso dei requisiti prescritti. Successivamente procede all'apertura delle offerte presentate dai concorrenti e, all'esito della procedura di gara, dichiara l'aggiudicazione provvisoria al migliore offerente.
4. Nelle procedure ad evidenza pubblica, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione è composta, di norma, da tre membri - di cui uno con funzioni di Presidente - scelti in modo da garantire la presenza delle competenze necessarie in relazione all'appalto di cui trattasi.
5. Per la composizione della Commissione nelle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si applicano le disposizioni di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 163/2006 e succ. mod. e della relativa disciplina di attuazione.
6. Nelle procedure ad evidenza pubblica da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione verifica la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, valuta le offerte presentate da quelli che, all'esito della verifica amministrativa, sono stati ammessi al prosieguo e, all'esito della procedura di gara, dichiara l'aggiudicazione provvisoria al migliore offerente.
7. I presupposti, i criteri e le modalità per il pagamento dei compensi ai membri delle Commissioni sono individuati con delibera del Presidente del Consorzio fatto salvo l'obbligo di ratifica in sede di Consiglio Direttivo.

ART. 8 – SPESE IN ECONOMIA: NORME COMUNI

1. Si può ricorrere al sistema di spese in economia per le tipologie di spesa di cui ai successivi artt. 9 e 10.
2. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione dei successivi artt. 9 e 10, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina degli acquisti in economia.
3. Le spese in economia possono essere disposte dal Presidente del Consorzio e portate a ratifica nel successivo Consiglio Direttivo.
4. Le spese in economia possono essere effettuate:
 - a) in amministrazione diretta: in questo caso le acquisizioni o i lavori sono effettuati con materiali e mezzi propri, o appositamente noleggiati, e con personale proprio;
 - b) a cottimo fiduciario: le acquisizioni o i lavori avvengono mediante l'affidamento a persone o imprese.

ART. 9 – SPESE IN ECONOMIA PER I LAVORI

1. Nel rispetto dei limiti di importo fissati all'art.125 e sue succ.mod. e degli adeguamenti ai sensi degli artt.28 e 248 del d.lgs 163/06 (codice degli appalti pubblici), i lavori eseguibili in economia sono quelli riconducibili alle seguenti categorie generali:
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti, quando l'esigenza è rapportata ad eventi urgenti o imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dalla normativa vigente per la realizzazione dei lavori pubblici;
 - b) manutenzione di opere o di impianti;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) completamento di opere o di impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

ART. 10 – SPESE IN ECONOMIA PER FORNITURE E SERVIZI

1. Nel rispetto dei limiti di importo fissati all'art.125 e sue succ.mod. e degli adeguamenti ai sensi degli artt.28 e 248 del d.lgs 163/06 (codice degli appalti pubblici), i lavori eseguibili in economia sono quelli riconducibili alle categorie di seguito indicate:
 - a) acquisto, riparazione, manutenzione, gestione e noleggio di mezzi di trasporto e quant'altro necessario all'esercizio dei mezzi stessi, ivi comprese le polizze assicurative;
 - b) acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di mobili, utensili, attrezzature e materiale generico, didattico, scientifico, di sperimentazione e di ufficio;
 - c) spese per energia elettrica, riscaldamento, acqua, gas e telefono;
 - d) acquisto di cancelleria, stampati, modelli, materiale per disegno, per fotografie e riproduzione, lavori di stampa, tipografia e litografia, riproduzioni eliografiche e fotografiche, servizi di copisteria e grafica, nonché spese per rilegatura di libri, periodici e documenti;
 - e) acquisizione in uso di immobili a breve termine e noleggio di mobili e strumenti in occasione di espletamento di concorsi, esami, convegni e mostre, nonché per particolari esigenze didattiche, quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali strutture o attrezzature;
 - f) spese relative a manifestazioni di carattere didattico, scientifico e culturale, a corsi, concorsi e convegni, comprese spese per registrazioni, traduzioni ed interpreti, diplomi, medaglie e coppe;
 - g) abbonamenti ed acquisti di riviste, periodici, libri e giornali;
 - h) trasporti, spedizioni, imballaggi, magazzinaggi e facchinaggi;
 - i) spese straordinarie per pulizia, derattizzazione, disinfestazione e sterilizzazione dei locali;

- l) provviste di effetti di corredo al personale dipendente, compresi quelli prescritti dalle norme in materia di sicurezza dal lavoro;
- m) spese per servizio postale, telegrafico e telex, nonché per la divulgazione di bandi di concorso e/o di gara;
- n) pagamento di tasse e/o imposte, acquisto di bolli e fogli bollati, spese per visite fiscali, tecniche o di servizio, collaudi, sdoganamenti, e quant' altro previsto dalla normativa vigente;
- o) oneri condominiali relativi ad immobili in proprietà o in locazione;
- p) iniziative culturali e didattiche per gli studenti;
- q) spese per necrologi;
- r) compensi a soggetti esterni per incarichi di collaudo di lavori e altri servizi tecnici;
- s) compensi a soggetti esterni per incarichi di revisione scientifica, revisione economica/finanziaria, consulenze professionali.
- t) altri servizi e provviste, occorrenti ai bisogni periodici o giornalieri, non previsti nei precedenti punti e che per loro natura non possono essere eseguiti o utilmente o convenientemente realizzati con le ordinarie procedure contrattuali.

ART. 11 – SPESE DI RAPPRESENTANZA

1. Nell'ambito delle spese economali, allo scopo di promuovere il prestigio e l'immagine del Consorzio e di intrattenere pubbliche relazioni nazionali ed internazionali, si possono sostenere spese per:

- a) colazioni e consumazioni in occasione di incontri, ad adeguato livello di rappresentanza, con personalità o autorità estranee all'ente;
- b) consumazioni, pranzi, colazioni o rinfreschi, servizi fotografici, di stampa e di relazioni pubbliche, addobbi in occasione di cerimonie o di visite presso la sede legale del Consorzio
- c) interventi in occasione della morte di personalità estranee al Consorzio, di componenti di organi collegiali o di dipendenti del Consorzio;
- d) spese di ospitalità, comprese le spese di viaggio e con esclusione delle spese di carattere personale, per illustri studiosi ed altre autorità;
- e) piccoli doni, quali targhe, medaglie, libri, coppe, oggetti floreali, a personalità italiane o straniere.

2. Possono disporre le spese di cui al comma 1 il presidente del Consorzio, il Consiglio Direttivo.

ART. 12 – COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. I lavori, le forniture ed i servizi sono soggetti a collaudo o a verifica della conformità delle prestazioni eseguite, secondo le specifiche prescrizioni contrattuali, le norme del presente articolo, le disposizioni del Dlgs 163/2006 (e s.m.i.) e della relativa disciplina di attuazione.

2. I lavori e le forniture sono soggetti a collaudo.

3. Il collaudo di lavori ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, le eventuali perizie di variante ed in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo di lavori ha, altresì, lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende, altresì, tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore, in relazione all'oggetto dell'appalto.

4. Il collaudo di forniture è diretto ad accertare la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini ed alle condizioni stabilite nel contratto. In particolare, l'attività di collaudo è diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte, sotto il profilo tecnico e

funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

5. I contratti relativi a servizi sono soggetti alla verifica di conformità delle prestazioni eseguite al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, ed alle eventuali leggi di settore.

6. Salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente, il certificato di collaudo di lavori è emesso, di norma, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, se non diversamente stabilito dal contratto, e viene sottoposto all'approvazione del competente organo collegiale entro due mesi dalla sua redazione.

7. Salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente, il certificato di collaudo di forniture è emesso entro tre mesi dall'ultimazione della fornitura, se non diversamente stabilito dal contratto, e viene sottoposto all'approvazione del competente organo collegiale entro due mesi dalla sua redazione. In ogni caso, il contratto non può prevedere, per l'emissione del certificato di collaudo, un termine superiore ai sei mesi, decorrenti dalla data di ultimazione della fornitura.

8. Finché non sia intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, l'Amministrazione è sempre in facoltà di far procedere ad una nuova collaudazione e gli atti precedenti non potranno essere invocati dall'appaltatore in appoggio delle sue pretese.

9. Per lavori e forniture di importo non superiore, rispettivamente, a 1 milione di Euro e a 750.000,00 euro, in luogo del certificato di collaudo, verrà rilasciato, dal direttore dei lavori o, per le forniture, dal direttore della fornitura, un certificato di regolare esecuzione, di norma entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori o dalla consegna della fornitura, se non diversamente stabilito dal contratto. All'atto dell'autorizzazione della spesa, l'organo collegiale deliberante potrà, in ogni caso, disporre di procedere al collaudo, anziché alla regolare esecuzione.

10. Nell'ambito delle spese in economia, il collaudo è sempre sostituito dall'attestazione di regolare esecuzione, che deve essere contestuale alla liquidazione della spesa o, nel caso di pagamenti rateizzati, al pagamento dell'ultima rata.

11. I contratti relativi a servizi sono soggetti alla verifica della conformità delle prestazioni eseguite al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore.

ART. 13– INCARICO DI COLLAUDO E DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. L'incarico di collaudo è conferito, con provvedimento del presidente del consorzio ai dipendenti dell'Amministrazione o a dipendenti di Amministrazioni aggiudicatrici, nonché a soggetti afferenti alle Università consorziate, dotati di specifica qualificazione professionale, in relazione all'oggetto del contratto, alla complessità ed all'importo delle prestazioni.

2. Nel caso di interventi di particolare importanza, con provvedimento del presidente del consorzio, può essere nominata una Commissione composta, di norma, da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente.

3. Nell'ipotesi di carenza di organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici o a soggetti afferenti alle Università consorziate, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'incarico può essere affidato a soggetti esterni, scelti ai sensi dell'articolo 91 del d. lgs. 163/2006.

ART. 14 – RINVIO

1. Per tutto quanto non disposto dal presente regolamento in materia di oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente, selezione delle offerte, progettazione e principi relativi al contenuto ed all'esecuzione del contratto, riferiti ai contratti sia di importo superiore che inferiore alla soglia comunitaria, trovano applicazione le disposizioni di cui al d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed alla relativa disciplina di attuazione.

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione del Consiglio Direttivo.